

DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2013
552/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCIAMENTO DI MERITO ECONOMICO DEL SISTEMA DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 28 novembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TISG);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 351/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 351/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 538/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2013, 353/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 353/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2013, 502/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 520/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 520/2013/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la deliberazione 538/2012/R/gas ha previsto un'evoluzione del sistema di bilanciamento che consente al responsabile del bilanciamento di approvvigionarsi, su un mercato organizzato (sessione di mercato *locational*) e sulla base del merito economico, di risorse ulteriori allo stoccaggio ove queste non siano sufficienti o comunque adeguate a garantire l'equilibrio della rete;
- con deliberazione 446/2013/R/gas sono stati definiti i criteri in base ai quali il responsabile del bilanciamento procede alla presentazione di offerte presso la sessione di mercato *locational* e sono state integrate le modalità di definizione del prezzo di sbilanciamento nei casi in cui il responsabile del bilanciamento concluda transazioni nella medesima sessione;
- nella fase di erogazione il responsabile del bilanciamento interviene limitatamente ai volumi necessari ad assicurare il mantenimento delle prestazioni di stoccaggio previste per la rimanente fase di erogazione e a tale fine si coordina con le imprese di stoccaggio;
- in base alla deliberazione 353/2013/R/gas, l'impresa maggiore di stoccaggio è tenuta ad aggiornare e pubblicare giornalmente (o almeno settimanalmente nella prima applicazione della delibera) i volumi massimi erogabili, fatte salve ulteriori indicazioni da parte del Ministero, sulla base dei dati di svasso più recenti disponibili e comunque riferiti all'erogazione degli stoccaggi consuntivata sino ad un giorno non anteriore al secondo giorno precedente a quello di aggiornamento;
- l'aggiornamento individua la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti che può essere messa a disposizione salvaguardando la gestione in sicurezza, anche prospettica, del sistema; la prestazione aggiuntiva resa disponibile da Stogit dal 25 novembre 2013 in base alle disposizioni della deliberazione 353/2013/R/gas è risultata pari a 13,4 MSmc/g, corrispondente ad un incremento di circa il 30% della prestazione altrimenti disponibile per il mese di novembre;
- la deliberazione 446/2013/R/gas ha previsto, quale data di avvio della sessione di mercato *locational*, il 15 novembre 2013;
- con la deliberazione 520/2013/R/gas, l'Autorità ha approvato le modifiche del codice di rete funzionali all'applicazione delle disposizioni delle deliberazioni 538/2012/R/gas e 446/2013/R/gas;
- nei giorni 26 e 27 novembre 2013 il sistema del gas ha evidenziato prelievi maggiori di quelli previsti nei giorni immediatamente precedenti e in base ai quali il responsabile del bilanciamento non ha evidenziato la necessità di procedere all'acquisto presso la sessione di mercato *locational*; conseguentemente nei medesimi giorni l'erogazione complessiva dagli stoccaggi è risultata superiore alle prestazioni disponibili agli utenti come determinate sulla base del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013 e della deliberazione 353/2013/R/gas;
- il giorno 27 novembre 2013, il responsabile del bilanciamento ha provveduto ad acquistare per il giorno successivo presso la sessione di mercato *locational* i quantitativi corrispondenti al fabbisogno necessario per ricondurre le erogazioni da stoccaggio nei limiti previsti; tuttavia le offerte presentate presso la medesima sessione non sono risultate sufficienti a soddisfare la richiesta e conseguentemente le medesime offerte sono state accettate ad un prezzo pari a quello dell'offerta di Snam Rete Gas determinato ai sensi del comma 7bis.2 della deliberazione ARG/gas 45/11;

- la situazione sopra descritta evidenzia che il mantenimento dell'equilibrio della rete nei giorni in esame sia stato ottenuto mediante il ricorso a prestazioni di stoccaggio ulteriori a quelle disponibili agli utenti; tuttavia tale situazione si riflette in prezzi di sbilanciamento fra loro non strettamente correlati e comunque non adeguati rispetto all'obiettivo di fornire segnali di scarsità chiari e, soprattutto, allineati per quanto possibile con i costi connessi al mantenimento delle prestazioni di stoccaggio anche attraverso il reintegro dei quantitativi prelevati in eccesso; ciò sommandosi alle criticità connesse al fatto che le disposizioni di cui all'articolo 7bis.5 della deliberazione ARG/gas 45/11 e di cui al punto 7 della deliberazione 446/2013/R/gas dovrebbero trovare applicazione solo a partire dal 1 gennaio 2014;
- la mancata disponibilità di offerte presso la sessione di mercato *locational* costituisce un elemento da approfondire ai fini della valutazione circa la sussistenza di ambiti di intervento dell'Autorità.
- la situazione sopra descritta potrebbe ripresentarsi nei giorni successivi tenuto conto dell'attuale contesto climatico e dei limiti nell'utilizzo degli stoccaggi previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente adottare disposizioni volte alla valorizzazione delle prestazioni di erogazione dagli stoccaggi utilizzate in eccesso rispetto a quelle disponibili agli utenti con riferimento ai costi di reintegro del gas negli stoccaggi ai fini del mantenimento delle prestazioni previste;
- sia necessario ed urgente, nelle more dell'applicazione di quanto previsto al punto precedente, prevedere limiti al prezzo dell'offerta presso la sessione di mercato *locational* da parte del responsabile del bilanciamento al fine di limitare gli oneri agli utenti connessi ad una mancata disponibilità presso la medesima sessione dei quantitativi di gas necessari a coprire il fabbisogno atteso per il bilanciamento della rete;
- ai fini della definizione del prezzo di cui al precedente punto sia opportuno tenere conto dei prezzi di gas riscontrati presso piattaforme di scambio interconnesse con il sistema italiano in linea con precedenti interventi dell'Autorità nella determinazione di prezzi del mercato all'ingrosso;
- sia, infine, necessario acquisire informazioni circa le azioni intraprese da parte di operatori ed utenti che possano avere inciso ed incidere sul bilanciamento di merito economico ai fini della valutazione di possibili azioni di competenza

DELIBERA

1. di prevedere che:
 - a) le offerte del responsabile del bilanciamento possano essere combinate, nel caso di cui al comma 7bis.2, della deliberazione ARG/gas 45/11, anche con offerte di vendita con consegna al PSV nei giorni successivi a quello in cui si svolge la sessione;
 - b) le offerte di vendita, di cui alla lettera a), possano essere accettate nei limiti delle prestazioni di erogazione aggiuntive (rispetto ai limiti contrattuali) che possono essere rese disponibili al sistema nel giorno cui si riferisce la sessione senza compromettere

- le prestazioni attese mediante reintegro dei volumi in stoccaggio secondo tempistiche e quantità corrispondenti alle medesime offerte di vendita;
- c) ai fini della formazione del merito economico nella sessione di mercato *locational*, le offerte di vendita, di cui alla lettera a), sono incrementate di una funzione di costo positiva e crescente con l'utilizzo aggiuntivo di prestazioni di stoccaggio che rifletta il rischio di criticità del sistema nel periodo successivo a quello di utilizzo, qualora non adeguatamente riflesso nelle offerte degli operatori;
2. di prevedere che il responsabile del bilanciamento trasmetta, entro il 7 dicembre 2013, una proposta funzionale all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1;
 3. di prevedere che, sino all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1, l'offerta di acquisto presentata dal responsabile del bilanciamento nell'ambito della sessione di mercato *locational*, sia, in deroga a quanto previsto al comma 7bis.2, della deliberazione ARG/gas 45/11, posta pari all'ultima quotazione disponibile, convertita in €GJ, relativa all'ICE Endex TTF Day Ahead Index end-of-working-date, aumentata di 4 €GJ;
 4. di prevedere, ai fini della valutazione della sussistenza di eventuali azioni di competenza, che:
 - a) il responsabile del bilanciamento trasmetta, all'Autorità, le informazioni relative alle capacità di trasporto disponibili a ciascun utente alla conclusione delle procedure di allocazione *day ahead* che non risultino utilizzate e per gli stessi utenti le informazioni relative al proprio disequilibrio come risultanti dall'ultimo bilancio disponibile;
 - b) gli utenti che non abbiano reso disponibili quantitativi di gas presso la sessione di mercato *locational* corrispondenti alle capacità di trasporto ad essi disponibili e non utilizzate trasmettono all'Autorità le motivazioni in base alle quali i corrispondenti quantitativi di gas non siano stati resi disponibili presso la sessione di mercato *locational*;
 - c) l'impresa maggiore di stoccaggio trasmetta le valutazioni in base alle quali sono state determinate le prestazioni aggiuntive di stoccaggio rese disponibili ai sensi della deliberazione 353/2013/R/gas;
 5. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento entrino in vigore dalla data della sua pubblicazione con effetto ai fini della formazione del prezzo di sbilanciamento del giorno gas successivo;
 6. di prevedere che, con successivo provvedimento, siano definiti indirizzi affinché il responsabile del bilanciamento provveda, tramite procedure trasparenti e non discriminatorie, all'approvvigionamento presso il PSV, entro il mese di dicembre 2013, dei quantitativi eventualmente necessari a reintegrare i volumi di gas prelevati in eccesso dagli stoccaggi e comunque necessari al mantenimento delle prestazioni stabilite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico per la restante fase di erogazione;
 7. di notificare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. ed a Stogit S.p.A.;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorità.energia.it.

28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni